

**PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONI DI TUTELA ANIMALI
PER LA PROMOZIONE DELLE ADOZIONI**

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ presso il comune di _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ nella persona del _____ nato a _____ il _____ investito statutariamente della legale rappresentanza di detto Ente o a ciò delegato dal Sindaco,

e

le seguenti Associazioni di volontariato di tutela animali:

Associazione _____ con sede legale _____ via _____ n _____ codice fiscale _____, iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n _____ del _____ in persona del legale rappresentante _____

Associazione con sede legale _____ iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n. _____ del _____ In persona del legale rappresentante _____

Associazione con sede legale _____ iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n. _____ del _____ In persona del legale rappresentante _____

(di seguito Il Comune e le Associazioni, congiuntamente, le Parti e ciascuna di esse una "Parte")

PREMESSO CHE

- La Legge 14 agosto 1991, n 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata all'art 4 comma 1 dalla Legge 24/12/2007 n 244, art 2 comma 371 (Finanziaria 2008), recita: " I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile

preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani”;

- La Circolare del Ministero alla Salute 12 agosto 1993, n 33 sottolinea che “ *nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati, devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse*”;

- La Circolare del Ministero alla Salute n 5 del 14 Maggio 2001 recita: “ *Il benessere animale del cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo*”;

- La Legge Regionale del Lazio del 21 ottobre 1997 n. 34 all' art.1 comma 3 riconosce al cane ricoverato nei canili il diritto “*ad essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali*” e agli artt. 22 e 23 regola la collaborazione con le Associazioni di volontariato e della protezione animali e l'utilizzo delle Guardie Zoofile;

La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29 gennaio 2010 n 43 prevede:

a) al Paragrafo A 4 “ *Requisiti specifici delle strutture di cui ai punti A 1 (canili sanitari) e A 2 (canili rifugio), che “ i Comuni garantiscono l'accesso delle associazioni di volontariato animalista ai fini della promozione del benessere animale e delle adozioni. La presenza delle Associazioni di volontariato animalista nei canili o gattili pubblici o privati convenzionati è da considerarsi requisito indispensabile per il contratto e/o convenzione di affidamento del servizio; gli organi di controllo e di vigilanza sono tenuti a verificare che nell'ambito delle procedure interne di gestione della struttura siano previsti idonei protocolli per garantire che tale condizione sia rispettata;*

b) al Paragrafo B 1 , Tabella 1 le prestazioni sanitarie essenziali di assistenza sanitaria e quelle indirizzate alla tutela dell'animale da somministrarsi obbligatoriamente - a cura dei Servizi veterinari della Asl competente e con la partecipazione dei Comuni ai relativi costi nel canile sanitario prima del suo trasferimento nel canile rifugio.

c) al Paragrafo E 2 criteri minimi a cui dovranno essere Informati i suddetti protocolli di adozione;

d) al Paragrafo E 2 comma 2 che “*I Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento del cane presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che*

presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di volontariato di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 34/97" ;

e) al Paragrafo E 2 comma 4 che il cane accalappiato può essere adottato anche qualora non sia stato completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere sanitario del veterinario responsabile e accettazione dell ' affidatario;

- Il punto B.1 della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 25/10/2016 stabilisce che: *" I Comuni quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e rifugio , provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente in virtù di protocolli siglati con le associazioni animaliste (art. 23 della L.R. 34/1997, sulla base dell'articolo 4 comma 1 legge 281/91, modificata dalla legge 244/2007 art. 2 comma 371 e richiamato nella DGR 43/2010).....";*

- Il punto B.1 della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 25/10/2016 stabilisce che: *" I Comuni quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e rifugio , provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente in virtù di protocolli siglati con le associazioni animaliste (art. 23 della L.R. 34/1997, sulla base dell'articolo 4 comma 1 legge 281/91, modificata dalla legge 244/2007 art. 2 comma 371 e richiamato nella DGR 43/2010).....";*

Il Comune nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla L.R. 34/97 deve svolgere regolare attività di controllo sulla corretta gestione amministrativo-sanitaria delle strutture convenzionate, sul rispetto da parte della relativa ditta aggiudicataria degli obblighi previsti nel capitolato d' appalto e sul benessere degli animali;

In conformità alla normativa vigente in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, Il Comune e le Associazioni di volontariato in epigrafe intendono disciplinare le modalità di collaborazione al fine di migliorare gli interventi e i servizi erogati dall'Amministrazione comunale in favore degli animali approntandoli ai migliori standard qualitativi e realizzando in tal modo apprezzabili sinergie operative e un significativo risparmio economico;

Le Parti intendono regolamentare quindi, ciascuna per quanto di propria competenza, le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate con lo stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di "migliorare Il benessere degli animali e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività come

espressamente previsto dalla D.G. R n. 43/2010 Paragrafo E 2 comma 1

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

Attraverso il Protocollo d'Intesa le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune affida in via esclusiva alle Associazioni di volontariato in epigrafe - le attività relative alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con lo stesso nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale degli stessi.

In particolare con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa il Comune autorizza e delega espressamente le Associazioni In epigrafe a porre in essere ciascuna per quanto di propria competenza le seguenti attività:

(1) svolgere, in conformità a quanto indicato nel successivo articolo 4, tutte le attività relative alla promozione delle adozioni, anche via web. e all'affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con lo stesso. A tal fine le Associazioni avranno il diritto di :

- (a) effettuare un censimento dei cani ospitati nelle strutture convenzionate anche di natura fotografica o con video;
- (b) compilare delle schede di adottabilità con le caratteristiche dei cani anche eventualmente ricorrendo a personale esperto e, comunque, avvalendosi della collaborazione degli operatori della struttura convenzionata;
- (c) acquisire tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dei cani, ivi incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le schede cliniche degli animali che potranno essere richieste al Direttore sanitario ;
- (d) valutare tutti gli affidatari dei cani ospitati nella struttura secondo quanto indicato nel presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi gli eventuali affidatari che si siano rivolti alla struttura convenzionata tramite canali differenti da quelli delle associazioni;
- (e) adempiere le questioni amministrative in collaborazione con i gestori di dette strutture convenzionate;

2) porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune per il miglioramento del benessere dei cani di proprietà del Comune ospitati presso tutte le strutture convenzionate ;

3) segnalare al Comune, al Responsabile Sanitario della struttura e al competente Servizio Veterinario i casi che necessitano di particolari cure sanitarie o attenzioni particolari per il loro recupero comportamentale in modo da facilitarne l'adozione;

Al fine di consentire alle Associazioni in epigrafe le Attività sopra indicate, il Comune autorizza sin d'ora per proprio conto il libero ingresso e visita di tutti i cani ivi ospitati da parte dei volontari delle Associazioni all'interno delle strutture convenzionate con detto Comune, negli orari di accesso previsti dall'art. 37 comma 3 del vigente Regolamento sulla Tutela degli Animali.

Resta inteso, altresì, che in orario di apertura al pubblico i privati verranno indirizzati verso i soggetti idonei all'adozione, sulla base delle relative richieste al fine di evitare episodi di stress e di reattività tra gli animali.

Le Parti prendono atto che l'adozione di tutti i cani ospitati nelle strutture convenzionate potrà avvenire solo ed esclusivamente previa approvazione scritta (anche via email o fax) di una delle Associazioni in epigrafe.

I gestori delle strutture convenzionate dovranno mettere a disposizione delle Associazioni le informazioni e il necessario personale per il disbrigo delle pratiche burocratiche connesse alle adozioni come previsto dalla normativa vigente, nonché per la compilazione delle schede di adottabilità e compatibilità.

Resta inteso che nell'esecuzione delle Attività sopra indicate ciascuna Associazione aderente al presente Protocollo d'Intesa si avvarrà dei propri volontari e la responsabilità di ciascuna di esse deve intendersi disgiunta e non solidale con le altre Associazioni firmatarie.

Articolo 3 - Requisiti e assenza di conflitti

Nell'interesse della trasparenza e al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente ciascuna Associazione aderente al presente Protocollo d'Intesa dichiara ed espressamente garantisce

(a) di essere una associazione di volontariato avente nel proprio oggetto sociale il fine della tutela animale, nonché di essere validamente costituita, riconosciuta e/o iscritta all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato in conformità alla normativa vigente;

(b) di avere stipulato idonea polizza assicurativa a tutela dei propri volontari, che allega in copia al presente atto, con l'impegno a rinnovarla periodicamente alla relativa scadenza;

(c) che i propri membri collaboratori non hanno alcun legame, di parentela, affinità o economico, né diretto né indiretto con i gestori delle strutture private e convenzionate nelle quali opererà e di essere pertanto mossa, nella promozione e gestione delle procedure di adozione, dall'esclusivo interesse della tutela animale;

(d) che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa e per tutta la durata dello stesso si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse di ogni sorta;

(e) che i propri volontari non hanno subito condanne anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o non abbiano procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;

Articolo 4 - Procedure di Adozione

Le Associazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa dovranno trasmettere con cadenza periodica al Comune l'elenco dei cani dati in affidamento, con indicazione del relativo numero di microchip della struttura di provenienza, nonché dovranno segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione sanitaria e/o nel trattamento dei cani e/o eventuali urgenze ed emergenze che ostacolano o rendano problematica l'adozione.

Con riferimento alla procedura di promozione e gestione delle procedure di adozione ciascuna Associazione dovrà:

(a) nominare un proprio rappresentante responsabile per le attività di adozione e comunicarlo al Comune, al gestore competente e alla ASL competente

(b) comunicare al Comune e al gestore competente i nominativi dei volontari addetti specificatamente alle attività di adozione nonché i loro recapiti per garantire una più ampia reperibilità;

L'attività di promozione e gestione della procedura di adozione saranno svolte in stretta osservanza delle seguenti disposizioni :

- l'aspirante adottante che contatti il gestore della struttura convenzionata o una delle Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa, dovrà sostenere un colloquio preventivo con un volontario dell'Associazione delegato agli affidi il cui nominativo sia stato precedentemente comunicato ai sensi del precedente paragrafo. e compilare un questionario al fine di verificare quanto segue:
- la consapevolezza dell'aspirante adottante che il cane è un essere senziente con necessità fisiche e psicologiche tipiche della propria specie;
- la consapevolezza dell'impegno assunto con l'adozione di un animale d'affezione e la conseguente convivenza con esso;
- la conoscenza delle condizioni di sicurezza e buon trattamento in cui dovrà essere custodito l'animale (condizioni minime stabilite dall' art 19 della L. R .34/97 dall'art 2 della 866/2006);
- l'assenza di condanne a carico dell'aspirante adottante, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna o di procedimenti penali in corso per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;
- la disponibilità e l'impegno dell'adottante a rivolgersi ad un veterinario che seguirà costantemente il cane;
- la consapevolezza da parte dell'aspirante adottante che il cane può costituire un impegno e una limitazione nei periodi di vacanza e la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate;
- l'accettazione di visite post-affido da parte dei volontari dell'Associazione che avrà curato l'adozione e/o degli Enti preposti per verificare che al cane sia effettivamente riservato il buon trattamento concordato;
- il volontario, ricorrendo eventualmente anche alla consulenza del Direttore Sanitario della struttura e/o al Medico Veterinario dell'Azienda ASL territoriale sulle questioni di loro competenza qualora lo ritenga necessario, dovrà altresì accertare l'assenza di situazioni ostative all'affido del cane quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- allergie al pelo dell'animale nei componenti della famiglia adottante che potrebbero determinare la restituzione del cane al canile,
- l'eventuale incompatibilità con altri animali presenti nella famiglia adottante
- la sicurezza delle recinzioni intorno all' abitazione in cui sarà tenuto l'animale e la loro altezza adeguata alla taglia e alle inclinazioni del cane
- la presenza o meno di una cuccia adeguatamente riparata dalle intemperie qualora si tratti di un cane adulto e sano destinato a vivere prevalentemente all'aperto;
- la possibilità e l'impegno a far svolgere al cane adeguato movimento quotidiano e l'intenzione di non tenerlo in spazi angusti o secondo altre modalità non conformi alla normativa vigente;
- qualora la richiesta di adozione provenga da Regione diversa dal Lazio o da un Paese straniero,

l'assenza nella zona di destinazione del cane di un elevato tasso di randagismo e la presenza di una normativa di tutela degli animali randagi almeno pari a quella italiana nonché eventuali difficoltà nel mantenere contatti con la famiglia adottante;

- qualora si tratti di affido temporaneo entro i primi sessanta giorni dal rinvenimento del cane e il Direttore sanitario abbia dato parere favorevole all'affido, il colloquio con il volontario addetto alle adozioni dovrà accertare oltre a quanto sopra indicato la consapevolezza che - nel caso venga ritrovato il proprietario il cane può dover essere restituito a quest'ultimo;

- qualora l'Associazione, dopo i colloqui ed eventuali incontri, abbia dato parere favorevole all'adozione e individuato il cane più adatto al contesto familiare, in accordo con l'adottante l'animale potrà essere affidato previa presentazione da parte dell'affidatario della modulistica necessaria;

L'adottante trasmetterà all'Associazione firmataria del presente Protocollo d'Intesa che ha curato l'adozione:

- la scheda di affido predisposta dalla Direzione Regionale competente compilata e firmata unitamente a un proprio documento di identità valido e codice fiscale

- l'eventuale impegno alla sterilizzazione del cane, qualora non ancora effettuata, con contestuale appuntamento per l'esecuzione dell'intervento

Per consentire la corretta compilazione della scheda di affido, il gestore della struttura convenzionata dovrà fornire all'Associazione i dati del cane da affidare richiesti nella scheda stessa. L'Associazione dopo avere controfirmato la scheda già compilata dall'adottante trasmetterà tutta la documentazione al gestore della struttura convenzionata e al servizio veterinario della Asl di provenienza del cane per i relativi adempimenti amministrativi.

- la struttura convenzionata alla ricezione della documentazione invierà tempestivamente senza ritardo alcuno all'Associazione il modulo di consenso informato predisposto dalla Direzione Regionale competente e riportante eventuali profilassi da effettuare, sterilizzazione e/o stati patologici del cane adottato, modulo che dovrà essere datato e già siglato dal Responsabile della struttura o dal Direttore sanitario.

- l'Associazione restituirà alla struttura convenzionata prima dell'uscita del cane copia del modulo di consenso informato firmato dall'adottante e con cui il medesimo si assumerà la responsabilità e gli

oneri delle cure sanitarie e comportamentali del cane;

- la struttura convenzionata conserverà in archivio a disposizione della Asl e delle Associazioni copia di tutta la documentazione relativa all'affido e ad adozione avvenuta trasmetterà al Comune proprietario copia della scheda di affido compilata e firmata;

- alla consegna del cane dovrà essere consegnata dal canile all' adottante - o in alternativa all' Associazione qualora delegata da quest'ultimo a ritirare il cane in sua vece - tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il libretto sanitario regionale o scheda anagrafica del cane e la regolare documentazione clinica riportante tutte le prestazioni veterinarie a cui il cane è stato sottoposto fino alla data di uscita dal canile. La documentazione deve essere firmata dal Direttore sanitario dal veterinario responsabile. Il canile è tenuto ad avvertire con tempestività l'Associazione qualora sul cane siano state riscontrate patologie nel periodo che intercorre tra la firma del consenso informato da parte dell'adottante e la data di uscita del cane.

Resta inteso che le Associazioni in epigrafe sono autorizzate a prendere in affidamento animali qualora lo richiedano e al fine di accrescere la possibilità di adozione.

Il gestore della struttura convenzionata deve informare in tempo reale le Associazioni del decesso del cani ricoverato nella struttura per evitare l'avvio della procedura di adozione di cane deceduti.

Il gestore della struttura convenzionata deve inoltre informare settimanalmente le Associazioni dei nuovi ingressi nella struttura, fornendo i dati di ciascun cane, nonché agevolare le riprese fotografiche per consentirne la promozione in adozione o la ricerca dell'eventuale proprietario.

Articolo 5 - Ulteriori impegni delle Parti

Il Comune e le Associazioni di cui al presente Protocollo d'Intesa collaboreranno nelle iniziative per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo sul territorio comunale e in particolare al fine di identificare e programmare iniziative efficienti volte alla sterilizzazione degli animali vaganti e di quelli ospitati nelle strutture convenzionate, nonché per l'iscrizione all'anagrafe canina;

Le Associazioni saranno inoltre coinvolte nelle iniziative volte a favorire attività di collaborazione pratica e scientifica, momenti di aggiornamento e formazione per i quali, di volta in volta e secondo la tipologia degli argomenti trattati, saranno coinvolti anche altri enti interessati.

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere esteso a tutte le Associazioni di volontariato di tutela

animale che ne facciano richiesta e che possiedano tutti i requisiti di legge nonché tutti quelli di cui al precedente articolo 3.

Resta inteso ai fini di chiarezza che eventuali volontari appartenenti ad Associazioni di tutela animale che non abbiano aderito al presente Protocollo d'Intesa in conformità al paragrafo che precede non potranno curare alcun adozione.

In caso di stipula o rinnovo della convenzione tra il Comune e strutture per l'accoglimento dei cani , il Comune si impegna ad inserire nel contratto obbligo per il gestore di rispettare quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 6 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa resta in vigore fino ad eventuale successiva modifica concordata tra le parti.

Articolo 7 - Riservatezza

Le Associazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa dovranno mantenere strettamente riservate eventuali informazioni di natura confidenziale acquisite in relazione al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 8 • Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente Protocollo d'Intesa sono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

Comune di

Il Dirigente

.....

Associazione

Presidente

Associazione

Presidente

Associazione

Presidente